

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N.008/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria ed in prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Marzo alle ore 18,00 nella sede comunale;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS
ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	

C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. PIETROSANTO CARLO	SI		5. MAGNAFICO FERNANDO	SI	
2. DE FILIPPIS LUCIO	SI		6. MARROCCO SEVERINO	SI	
3. MASTROBATTISTA MARCO	SI				
4. DI FONZO GIORGIO	SI				
Tot.				07	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;
Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il Consigliere Marco Mastrobattista** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n.03 dell'ordine del giorno
Sono nominati scrutatori i Consiglieri **1. Di Fonzo Giorgio**
2. Pietrosanto Carlo **3. De Filippis Lucio**

Sono presenti gli Assessori esterni **Guglietta Pasqualino** e **Izzi Paola**.

Introduce il Cons. **Giorgio Di Fonzo**.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati su audiocassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, depositati agli atti di questo Comune e ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (**TA.S.I.**);

ATTESO che la **TASI**:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari come sopra specificate;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, lett. a) e b) che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, **l'esclusione** dalla TASI delle abitazioni principali, vale a dire sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante (inquilino non proprietario) ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

VISTO in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (**legge di stabilità 2014**), che testualmente recita: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018), che conferma il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali anche per l'anno 2018 rispetto ai livelli deliberati per il **2015**, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TA.RI.);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/03/2015 con la quale venivano determinate le aliquote per l'applicazione della TASI;

VISTA la propria deliberazione n. 07 approvata in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono state confermate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie Aliquota/detrazione

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) = **4 per mille**;
- Aliquota altri fabbricati in genere e aree fabbricabili = **8,6 per mille**;
- Detrazione di **€ 200,00** la per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

RITENUTO quindi di determinare e confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della T.A.S.I. per l'anno **2018**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dalla Legge di stabilità n. 208/2015, così come approvate con la citata deliberazione consiliare n. 10 del 10.03.2015:

Fattispecie Aliquota

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) **1,8** per mille;
- Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili **1,8** per mille;
- Fabbricati rurali strumentali **1,0** per mille;

STIMATO in **€ 114.562,00** per l'anno in corso il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, così come da prospetto:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 132.826,00
Cura del verde pubblico	€ 52.328,55
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 44.462,39
Servizi di polizia locale	€ 82.980,42
Servizio di protezione civile	€ 8.349,20
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 43.243,93
TOTALE	€ 364.190,49

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della TASI, il gettito preventivato per l'anno 2018 risulta compatibile con quanto inserito al redigendo bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al **31%**, dando atto che la quota mancante sarà a carico del bilancio del Comune;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Atteso che il del Decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 (pubblicato nella G.U. n. 38 del 15/02/2018), ha *differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

Con votazione dal seguente esito: Presenti n. 7, Voti favorevoli n. 5, voti contrari n. 0, astenuti 2 (Marrocco e Magnifico)

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, la TASI non è dovuta per le abitazioni principali, per gli immobili ad esse assimilati (purché non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per i terreni agricoli;
- 3. Di prendere atto** di quanto previsto dall'art. 9/bis della legge n. 80 del 25.03.2014, di conversione del D.L. n. 47/2014, rubricato **IMU per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero**, là dove recita testualmente: *<<1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AI-RE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso>>* e quindi escludere dall'imposizione TASI gli immobili come sopra definiti, assimilati ex lege all'abitazione principale;
- 4. Di confermare**, le seguenti aliquote della TASI per l'anno **2018**:
Fattispecie Aliquota
 - Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) **1,8 per mille**;
 - Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili **1,8 per mille**;
 - Fabbricati rurali strumentali **1 per mille**;

5. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 132.826,00
Cura del verde pubblico	€ 52.328,55
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 44.462,39
Servizi di polizia locale	€ 82.980,42
Servizio di protezione civile	€ 8.349,20
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 43.243,93
<i>TOTALE</i>	€ 364.190,49

dando atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi richiamati pari al 31%;

7. Di stabilire che il pagamento della TASI (se dovuta), dovrà essere effettuato in autoliquidazione tramite modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre 2018, fermo restando che è possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro il 16 giugno 2018.



8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

Il Consiglio Comunale

Con separata ed identica votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI LENOLA

(Provincia di Latina)

Medaglia d'oro al Merito Civile

Ufficio del Revisore dei Conti

Verbale n. 3 del 20.03.2015

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Antonio Marcelli, nominato con deliberazione di C.C. n. 18 del 17/04/2015;

Visto l'art. 239, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 174/2012 che modificando l'art. 239, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, ha introdotto ulteriori compiti in capo all'Organo di revisione, prevedendo la necessità di formulare i pareri in merito a proposte di regolamenti di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione di tributi locali;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2018";
Rilevato che le aliquote così come riportate nella citata proposta di deliberazione risultano conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa, in particolare al comma 37, dell'art. 1 della legge n. 205/2017, che anche per il 2018 ha di fatto bloccato ogni possibilità di aumento dei tributi locali rispetto ai valori dell'anno 2015, fatta eccezione per la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.);

Tutto quanto premesso,

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione ad oggetto "CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2018".

Lenola, 20 marzo 2018

Il Revisore dei Conti
(Dott. Antonio Marcelli)

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to MARCO MASTROBATTISTA

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì,

10 APR. 2018



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 285 dal 10 APR. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì,

IL SEGRETARIO CAPO

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 19/03/2018

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE